

Geltendmachung der Rechte des Rayower gegenüber der Stadt Zürich nunmehr nur der Pfändungsgläubiger Grünstein legitimiert ist. Allein die Stadt Zürich kann diesem die nämlichen Einreden entgegenhalten, wie dem Hinterleger Rayower. Insofern treffen die Ausführungen der Rekurrentin zu.

Sie können aber nicht dazu führen, die Verwertungsmassnahme des Betreibungsamtes als solche aufzuheben. Die Stadt Zürich erklärt denn auch selber in ihrem Rekurse, sie habe nichts dagegen einzuwenden, dass Grünstein vom Betreibungsamt angewiesen werde, an Stelle Rayowers die Kautions herauszuverlangen; die Herausgabe solle jedoch erst verlangt werden können, wenn die Bedingungen für die Rückgabe — Hinfall der Niederlassungsbewilligung oder Ersatz der Kautions — erfüllt seien. Der Entscheid über das Vorliegen dieser Voraussetzungen steht indessen nicht den Aufsichtsbehörden zu, sondern dem kompetenten Richter, vor welchem der Gläubiger seinen Herausgabeanspruch geltend zu machen hat.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer erkannt:

Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen abgewiesen.

40. Sentenza 10 giugno 1915 nella causa Sartori.

Art. 132 LEF. Non è lecito vendere all'incanto i beni appartenenti pro indiviso al debitore ed a un terzo estraneo all'esecuzione anche ove il terzo fosse solidalmente tenuto al pagamento del debito escusso. Prima di procedere all'incanto l'Autorità di vigilanza deve determinare se la parte indivisa del debitore debba venir venduta come tale oppure se l'ufficio debba procedere alla divisione per realizzare poi solo la parte attribuita al debitore.

A. — Nell'esecuzione № 1362 promossa dagli Eredi fu Cipriano Berini in Osogna contro gli Eredi della fu

Ernesta Martinetti in Iragna per una somma di 2225 fr. 65 ed accessori, l'Ufficio della Riviera pignorava il 10 aprile 1913:

- a) Diversi stabili intestati nella mappa di Iragna agli Eredi fu Ernesta Martinetti.
- b) La parte indivisa spettante ai debitori su certi stabili inscritti alla mappa di Iragna sotto il nome degli Eredi fu Giuseppe ed Anna Maria Vanetti. Secondo il verbale di pignoramento, la parte indivisa pignorata comprende la metà di detti stabili, l'altra metà appartenendo agli Eredi fu Gioconda Vanetti. Dagli atti risulta che l'attuale ricorrente è il solo erede della Gioconda Vanetti.

B. Prima di prodedere alla vendita dei beni staggiti l'Ufficio domandava all'Autorità di vigilanza di determinare a mente dell'art. 132 LEF il modo di realizzazione della parte indivisa degli immobili della successione Giuseppe ed Anna-Maria Vanetti. L'Autorità di vigilanza, valendosi della facoltà concessale dall'art. 12 al. 3 della legge 8 marzo 1911 di attuazione della LEF, incaricava allora il Pretore della Riviera di convocare gli interessati per intendere la loro opinione sul modo di realizzazione. In questa adunanza, che ebbe luogo il 31 marzo 1914, il rappresentante dei creditori instanti (Marioni Costante) fece osservare che, a suo parere, era superfluo procedere ad una divisione dei beni indivisi. Egli adduceva: Gli eredi Vanetti e cioè il minorenne Andrea Martinetti e Carlo Sartori, quest'ultimo nella sua qualità di erede della fu Gioconda Sartori nata Vanetti, sono ambedue tenuti al pagamento della somma escussa. Vero è che l'esecuzione non fu finora promossa che contro gli eredi fu Ernesta Martinetti nella persona del minorenne Andrea: ma siccome la sostanza degli escussi non basterà a coprire l'ammontare del debito, i creditori dovranno agire anche contro l'altro dei coniugi Vanetti, Carlo Sartori, contro il quale del resto è già spiccato preccetto esecutivo.

L'Ufficiale di esecuzione, il curatore del minorenne Martinetti ed il rappresentante dell'Autorità tutoria di Iragna, presenti all'adunanza, dichiararono di condividere l'opinione del rappresentante dei creditori ed allora l'Autorità di vigilanza, alla quale il verbale dalla riunione era stato trasmesso, ritenuto che dalla situazione esposta risultasse « la necessità della vendita dei beni indivisi sino a concorrenza del credito escusso », con decisione 20 aprile 1914 ordinò all'Ufficio di procedervi.

C. — Conformandosi a quest'ordine, l'Ufficio della Riviera pubblicava nel bollettino ufficiale degli atti di esecuzione e fallimenti del 26 gennaio 1915 l'avviso di primo incanto di tutti gli stabili pignorati il 13 aprile 1913, inclusi tutti gli immobili degli eredi fu Giuseppe ed Anna-Maria Vanetti e cioè anche la metà indivisa di spettanza degli Eredi fu Gioconda Vanetti.

Contro questo provvedimento insorse Carlo Sartori con reclamo 2 febbraio 1915 presso l'Autorità di vigilanza. Il ricorrente adduceva che in qualità di unico erede di sua moglie fu Gioconda nata Vanetti, sorella di Ernesta Vanetti, maritata Martinetti, era proprietario della metà indivisa degli stabili intestati agli Eredi fu Giuseppe ed Anna-Maria Vanetti, ma che né lui né la sua defunta moglie erano tenuti al pagamento dei debiti escussi.

D. — Con decisione 8 marzo 1915 l'Autorità di vigilanza respinse il ricorso, ritenendo che, nel pubblicare il bando di primo incanto, l'Ufficio altro non aveva fatto che conformarsi alla decisione surriferita 14 aprile 1914.

Donde il presente ricorso di Carlo Sartori al Tribunale federale, col quale esso domanda che venga esclusa dalla vendita la metà degli immobili Giuseppe ed Anna-Maria Vanetti che gli appartiene; —

Considerando in diritto:

1º Il ricorso, inteso unicamente a far escludere dalla vendita pubblicata il 26 gennaio 1915 i beni intestati agli

Eredi Giuseppe ed Anna-Maria Vanetti, per quanto essi appartengono al ricorrente, si appalesa fondato per il riflesso, che condizione essenziale della realizzazione di un oggetto in una esecuzione è che questo oggetto sia stato precedentemente pignorato in favore del creditore istante. Ora, degli stabili Eredi Giuseppe ed Anna-Maria Vanetti non venne pignorata se non la quota parte spettante agli escussi (Eredi fu Ernesta Martinetti) in ragione della metà. La parte indivisa di spettanza degli Eredi fu Gioconda Vanetti non fu oggetto del pignoramento 10 aprile 1913 e non può quindi essere realizzata nell'esecuzione di cui si tratta.

Questa soluzione non sarebbe diversa anche se, sulle semplici affermazioni del rappresentante dei creditori all'adunanza del 31 marzo 1914, si volesse ammettere che il ricorrente debba venir considerato come tenuto personalmente e solidalmente coi debitori Martinetti al pagamento del debito escusso, poichè è evidentemente inammissibile che vengano realizzati dei beni in un'esecuzione nella quale il loro proprietario non fu escusso. E che nella presente esecuzione Carlo Sartori o gli Eredi della fu Gioconda Vanetti non furono escussi è incontestato e risulta, del resto, in modo certo dal preceitto esecutivo № 1362 agli atti e dalle surriferite dichiarazioni del rappresentante dei creditori.

2º A torto dunque l'Autorità di vigilanza ha ordinato nella sua decisione 20 aprile 1915 la vendita di tutti i beni indivisi comprendendovi anche la metà indivisa degli stabili fu Gioconda Vanetti di spettanza del ricorrente. A norma dell'art. 133 LEF l'Autorità di vigilanza avrebbe dovuto esaminare se la parte indivisa degli stabili Giuseppe ed Anna-Maria Vanetti di proprietà dei debitori (Eredi Martinetti) doveva venir realizzata quale era stata pignorata, oppure se l'Ufficio doveva procedere alla divisione di detti stabili per poi realizzare unicamente la parte attribuita ai debitori escussi. In nessun caso invece era lecito all'Autorità di

vigilanza di ordinare la vendita della parte indivisa spettante al ricorrente a meno che questi vi avesse espressamente consentito, ciò che non venne neanche addotto.

La decisione 20 aprile 1915 che prescriveva questa vendita è dunque illegale. Essa non può far stato nei rapporti del ricorrente, al quale non venne comunicata e che non ne ebbe contezza se non dalla decisione 8 marzo 1915, da lui deferita al Tribunale federale; —

P r o n u c i a :

Il ricorso è ammesso e, annullata la querelata decisione, viene esclusa della vendita nell'esecuzione N° 1362 (Ufficio della Riviera) la parte indivisa spettante agli Eredi fu Gioconda Vanetti degli stabili inscritti alla mappa di Iragna sotto il nome degli Eredi fu Giuseppe ed Anna-Maria Vanetti.

41. Auszug aus dem Entscheid vom 10. Juni 1915

i. S. Weibel.

Art. 63 SchKG findet auf alle dem Schuldner zur Wahrung seiner Interessen gesetzten Fristen, also auch auf die für ihn laufenden Beschwerdefristen Anwendung.

Das Bundesgericht hat früher die Auffassung vertreten, dass Art. 63 SchKG sich nur auf die dem Amte zur Vornahme gewisser Betreibungshandlungen gesetzten Fristen beziehe. Im Entscheid in Sachen Oppliger vom 13. September 1912 (AS Sep. Ausg. 15 N° 61*) hat es jedoch diesen Standpunkt verlassen und entschieden, dass Art. 63 SchKG auch für die Rechtsvorschlagsfrist gelte. Nun treffen aber die im genannten Entscheide für diese Auslegung des Art. 63 SchKG angeführten Gründe nicht bloss auf die Rechtsvorschlagsfrist, sondern auf alle dem Schuldner zur Wahrung seiner Interessen gesetzten Fristen.

* Ges.-Ausz. 88 I N° 105.

ten zu. Art. 63 SchKG muss somit auch auf die für den Schuldner laufenden Beschwerdefristen Anwendung finden. Danach ist im vorliegenden Falle der Rekurs an das Bundesgericht vom 1. Juni 1915 rechtzeitig eingereicht worden; denn das Ende der zehntägigen Rekursfrist wäre für den Rekurrenten in die Pfingst-Betreibungsferien gefallen, und somit wurde die Frist bis zum Ablauf von drei Tagen nach dem Schluss der Ferien, also bis zum 2. Juni 1915, verlängert.

42. Arrêt du 11 juin 1915 dans la cause Wegelin fils.

Notification, art. 64 al. 2. — Notification par remise de l'acte à un agent de la police à charge de le faire parvenir au débiteur. Effet de cette remise.

A. — La maison C. Pourrat fils à Genève a requis le 14 avril 1915 de l'office des poursuites de Genève notification d'un commandement de payer contre les recourants Wegelin fils à Genève, pour une somme de 560 fr. Le commandement a été rédigé par l'office le 14 avril ; après avoir tenté vainement d'atteindre les débiteurs, celui-ci l'a notifié le lendemain « à Monsieur Baur, commissariat de police », à Genève. Il a été transmis par ce dernier au Parquet genevois, qui a adressé le 20 avril une convocation aux débiteurs, les invitant à venir retirer le commandement qui les concernait. Puis, cette convocation n'étant pas revenue en retour, le Parquet a estimé qu'elle était parvenue à destination bien que les débiteurs n'aient pas donné signe de vie, et a envoyé en retour le commandement à l'office.

Le 7 mai 1915, l'office a notifié commination de faillite à Wegelin fils de la même manière. Mais la convocation expédiée par le Parquet a eu pour résultat le retrait de la notification auprès de cette autorité le 17 du même mois.

B. — Le 20 mai 1915, la société en nom collectif Wegelin